

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-5030 del 05/09/2025
Oggetto	DPR 59/2013 - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'insediamento localizzato nel Comune di Sassuolo (MO), via Ominano n.4, richiesta dalla SOCIETA' AGRICOLA TONI GIORDANO E FIGLI S.S. per l'attività di allevamento di bovini con produzione di latte destinato prevalentemente alla trasformazione in Parmigiano Reggiano DOP, sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali in materia di SCARICHI IDRICI, UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO, EMISSIONI IN ATMOSFERA, RUMORE. - Rif. SUAP n.0009/2025 - Prat. Sinadoc n.3509/25
Proposta	n. PDET-AMB-2025-5252 del 05/09/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno cinque SETTEMBRE 2025 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

Oggetto: DPR 59/2013 - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'insediamento localizzato nel Comune di Sassuolo (MO), via Ominano n.4, richiesta dalla SOCIETA' AGRICOLA TONI GIORDANO E FIGLI S.S. per l'attività di allevamento di bovini con produzione di latte destinato prevalentemente alla trasformazione in Parmigiano Reggiano DOP, sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali in materia di SCARICHI IDRICI, UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO, EMISSIONI IN ATMOSFERA, RUMORE.

Rif. SUAP n.0009/2025

Prat. Sinadoc n.3509/25

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n.59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTE:

- la Legge 7 aprile 2014, n.56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n.13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n.56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n.13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n.59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n.13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n.1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n.13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore;

RICHIAMATA l'AUA vigente per lo stabilimento in oggetto,

- adottata da Arpae Modena con determinazione DET-AMB-2019-4721 del 15/10/2019 e rilasciata dal SUAP il 16/03/2020;

VISTA l'istanza presentata al SUAP dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico in data 02/01/2025 (protocollo SUAP n.143) e acquisita da ARPAE SAC con prot. n.4121 del 10/01/2025 dalla SOCIETA' AGRICOLA TONI GIORDANO E FIGLI S.S. (P.IVA. 02497160362), con sede legale e insediamento in via Ominano n.4, comune di Sassuolo, per la modifica della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di allevamento di bovini con produzione di latte destinato prevalentemente alla trasformazione in Parmigiano Reggiano DOP, sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II, Titolo IV, Sezione II, Parte terza del Dlgs n.152/2006; (rilascio)
- comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del Dlgs n.152/2006, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste; (rinnovo)
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del Dlgs n.152/2006; (in sostituzione alla adesione alla autorizzazione a carattere generale di cui all'art.272, co.2, Dlgs.152/2006)

- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della Legge n.447/1995; (rilascio)

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. n.152/2006 e smi recante "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- D.G.R. n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V";
- D.G.R. n.4606/1999, Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);
- Decreto direttoriale MASE 309 del 28/06/2023 "DECRETO ODORI";
- DAL n. 152 del 30/01/2024, che ha approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030) dell'Emilia-Romagna, entrato in vigore il 06/02/2024.

Tutela delle acque dall'inquinamento :

- D.Lgs.152/06, recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;
- L.R. n.3/1999, che:
 - all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art.21 della L.R. n.13/2015;
 - all'art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato;
- D.G.R. n.1053/2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e del digestato:

- D.Lgs.152/06, recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;
- L.R. n.4/2007, "Adegamenti normativi in materia ambientale". Modifiche leggi regionali" - capo III, recante disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari;
- D.M. 25/02/2016, recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato";
- vigente Regolamento Regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue (rif. R.R. n.2/2024 e smi);
- DAL n. 152 del 30/01/2024, che ha approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030) dell'Emilia-Romagna, entrato in vigore il 06/02/2024.

Riguardo alle acque di vegetazione dei frantoi la norma nazionale è la L. 574/96, l'art.112 del Dlgs 152/06 e la D.G.R. n. 1395 del 09/10/2006.

Impatto acustico:

- L. 447/1995, "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;
- D.P.R. n.227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122." CAPO III ART. 4;
- L.R. n.15/2001, "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n.15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

VISTA la vigente Legge 7 agosto 1990, n.241, recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che il procedimento per il rilascio dell'AUA si è svolto secondo il seguente iter amministrativo:

- a seguito della verifica di correttezza formale e completezza documentale, ex articolo 4, commi 1 e 2, del DPR n. 59/2013, la documentazione a completamento, richiesta con protocollo Arpae n.16577 del 28/01/2025, tramite SUAP, è stata acquisita agli atti con protocolli Arpae n.22445 del 05/02/2025, n.23195 del 06/02/2025 e n.80543 del 30/04/2025, consentendo l'avvio della decorrenza dei termini istruttori;
- con nota protocollo n.99779 del 29/05/2025, Arpae ha indetto la conferenza dei servizi in modalità asincrona ai sensi dell'articolo 14-bis della L. n. 241/1990 per l'acquisizione dei pareri e dei contributi istruttori necessari ai fini del rilascio dell'AUA, da parte degli enti interessati: Arpae e Comune di Sassuolo;
- in conformità con quanto previsto dall'articolo 14-bis, comma 5, della L. 241/1990, la conferenza si è conclusa positivamente; pertanto il presente provvedimento ne costituisce determinazione motivata di conclusione;

DATO ATTO che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri / contributi istruttori funzionali all'adozione dell'AUA di seguito indicati:

- parere favorevole, per quanto riguarda gli aspetti urbanistici, espresso dal Comune di Sassuolo e acquisito agli atti di Arpae con protocollo n.106185 del 12/06/2025, ai fini delle emissioni in atmosfera;
- contributo istruttorio di Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Maranello - Pavullo, protocollo n.124783 del 10/07/2025, dal quale risulta la conformità alle normative tecniche per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- contributo istruttorio relativo alla Valutazione di Impatto Acustico espresso da Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Maranello - Pavullo, protocollo n.132066 del 22/07/2025;
- contributo istruttorio relativo agli scarichi idrici in acque superficiali espresso da Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Maranello - Pavullo, protocollo n.137747 del 30/07/2025;

CONSIDERATO che il Bollettino PagoPA per il versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario Arpae è stato generato e trasmesso alla ditta in data 01/09/2025;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA in oggetto, che sarà successivamente rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la delibera del Direttore Generale di Arpae n.13/2025, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo ai fini del rilascio dell'AUA, ai sensi della L. n.241/1990, è il titolare dell'Incarico di Funzione dell'Unità AUA e Autorizzazioni Settoriali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Modena;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. di ASSUMERE, per quanto indicato in premessa, la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria come sopra indetta e svolta ai sensi dell'articolo 14, comma 2, L. n.241/1990, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, L. n.241/1990 e, conseguentemente;
2. di ADOTTARE ai sensi del D.P.R. n.59/2013 la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a

favore della SOCIETA' AGRICOLA TONI GIORDANO E FIGLI S.S. (P.IVA 02497160362) nella persona del suo Rappresentante pro tempore, per l'allevamento di bovini con produzione di latte ubicato in Comune di Sassuolo, Via Ominano n.4, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali di seguito riportati sinteticamente:

Settore ambientale interessato	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. n.59/2003	Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida
TUTELA DELLE ACQUE	A3 - Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del Dlgs n.152/06 (articoli 124 e 125) - <i>scarichi domestici in acque superficiali</i>	Comune di Sassuolo
TUTELA DELLE ACQUE	B - Comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento / digestato e delle acque reflue sul suolo, di cui all'articolo 112 del Dlgs n.152/2006	Arpae
EMISSIONI IN ATMOSFERA	C - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del Dlgs n.152/2006	Arpae
IMPATTO ACUSTICO	E - Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/1995 nelle more previste dal DPR n.227/2011	Comune di Sassuolo

3. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi sopra elencati sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- Allegato A3 "Autorizzazione, di cui all'art. 124 del Dlgs n.152/20066, allo scarico, in corpo idrico superficiale, di acque reflue domestiche", con acclusa planimetria di riferimento;
- Allegato B "Comunicazione utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste di cui all'art.112 del Dlgs n.152/2006";
- Allegato C "Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del Dlgs n.152/2006";
- Allegato E "Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR 227/11";

4. di DARE ATTO che la presente determina:

- confluisce nel provvedimento conclusivo del SUAP del Comune di ____ (ex articolo 2, comma 1, lettera b, del DPR n. 59/2013);
- acquista efficacia costitutiva (L. n. 241/1990, articolo 21-quater) dal giorno di rilascio da parte del SUAP;

5. di DISPORRE che il presente atto diventa pienamente efficace in sostituzione della previgente A.U.A.

- **per quanto riguarda il rumore e le emissioni**, dalla data di messa in esercizio dell'impianto nella nuova configurazione autorizzata: a tal fine, deve essere predisposta dal titolare dell'AUA una specifica dichiarazione dell'avvenuta realizzazione delle modifiche in conformità alla presente determinazione; copia originale di tale dichiarazione deve essere conservato presso lo stabilimento, a disposizione delle autorità di controllo;
- **per quanto riguarda la gestione degli effluenti zootecnici e del digestato**, dal giorno di rilascio da parte del SUAP;

6. di DARE ATTO, altresì, che ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del DPR n. 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 anni a decorrere dal giorno di rilascio da parte del SUAP, e che il rinnovo deve essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP competente almeno 6 mesi prima della scadenza, come stabilito all'articolo 5 del DPR n. 59/2013;
7. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
8. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
9. di STABILIRE che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Dlgs. 14/03/2013 n. 33 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
10. di STABILIRE che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 06/11/2012 n. 190 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
11. DI RENDERE NOTO che:
 - il presente provvedimento autorizzatorio è oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
 - avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro sessanta giorni ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010 n.104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni
Dott.ssa Anna Maria Manzieri

Prat. Sinadoc n.3509/25

ALLEGATO A3

Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006, allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale

**Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida:
COMUNE DI SASSUOLO**

PARTE DESCRITTIVA

L'azienda, in via Ominano n.4 nel comune di Sassuolo (MO), svolge attività di allevamento di bovini con produzione di latte destinato prevalentemente alla trasformazione in Parmigiano Reggiano DOP.

Con la modifica di AUA, la ditta propone di scaricare le acque domestiche in acque superficiali.

Nella configurazione proposta:

- le acque meteoriche sono raccolte e scaricate separatamente in acque superficiali (per tali acque non è richiesto il rilascio di specifica autorizzazione);
- gli scarichi provenienti dal servizio igienico sono trattati con fossa Imhoff e filtro batterico anaerobico opportunamente dimensionato.

ISTRUTTORIA

VISTA ed esaminata la documentazione allegata alla domanda di AUA;

VISTI i pareri / contributi istruttori acquisiti durante l'iter autorizzatorio specificamente riferiti agli scarichi delle acque reflue domestiche in acque superficiali:

- contributo istruttorio relativo agli scarichi idrici in acque superficiali espresso da Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Maranello - Pavullo, protocollo n.137747 del 30/07/2025;

In particolare, Arpae ha espresso il parere favorevole con prescrizioni.

CONSIDERATO che il Comune di Sassuolo, ente competente in merito, non ha espresso il proprio parere, se ne intende acquisito l'assenso, ai sensi della vigente normativa;

SI RITIENE, pertanto, POSSIBILE AUTORIZZARE LO SCARICO DOMESTICO IN ACQUE SUPERFICIALI, secondo quanto proposto dalla ditta e nel rispetto delle prescrizioni individuate nel presente allegato.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Il titolare dell'attività da cui origina lo scarico della ditta per l'allevamento localizzato in Via Ominanto n.4, comune di Sassuolo (MO), è **autorizzato a scaricare le acque reflue domestiche in acque superficiali**, con la configurazione riportata nella relazione tecnica e nella planimetria scarichi (allegata alla presente) ed in conformità con le prescrizioni e le disposizioni riportate nel presente documento.

1. A monte del recapito terminale dello scarico deve essere presente ed accessibile un idoneo pozzetto di ispezione necessario per verificare la qualità dei reflui scaricati.
2. Il titolare dell'autorizzazione dovrà garantire la perfetta efficienza e la conservazione nel tempo degli impianti di trattamento, in particolare deve sottoporre i manufatti a periodica manutenzione.
3. Il titolare dello scarico deve periodicamente verificare con cura che lo scarico stesso non dia luogo a fenomeni indesiderati quali maleodorazioni, schiume e/o quant'altro possa derivare da un malfunzionamento del sistema di depurazione e, nel caso, adottare ogni provvedimento necessario all'eliminazione delle cause ed al ripristino dell'efficienza del sistema.
4. Qualsiasi variazione delle caratteristiche quantitative dello scarico deve essere oggetto di nuova autorizzazione.

Documenti allegati: **planimetria scarichi (rif. prot. Arpae n.82793 del 05/05/2025)**

Prat. Sinadoc n.3509/25

ALLEGATO B

Comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste di cui all'articolo 112 del D.Lgs 152/2006

**Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida:
ARPAE**

PARTE DESCRITTIVA

L'azienda, in via Ominano n.4 nel comune di Sassuolo (MO), svolge attività di allevamento di bovini con produzione di latte destinato prevalentemente alla trasformazione in Parmigiano Reggiano DOP.

Con la modifica di AUA, la ditta propone l'aggiornamento della documentazione relativa alla comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'articolo 112 del D.Lgs 152/2006, in adeguamento al R.R. n.2/2024.

ISTRUTTORIA

VISTA la Relazione tecnica inserita nell'istanza di AUA e riferita alla configurazione dell'allevamento per cui è richiesta l'AUA;

VISTA anche la comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento n. 40476, acquisita agli atti con protocollo n° 130816 del 21/07/2025, contenente i dati e le informazioni necessari per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;

in conclusione, non sono rilevate criticità in merito.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

L'allevamento dispone di strutture di stoccaggio sufficienti a contenere gli effluenti palabili e non palabili prodotti, localizzate presso l'allevamento e all'esterno dell'azienda in strada per Gozzano a Montegibbio di Sassuolo.

La dotazione di terreni per lo spandimento è adeguata al quantitativo di azoto presente negli effluenti prodotti.

La ditta, almeno 30 giorni prima di iniziare l'attività di spandimento in conformità con la vigente AUA, deve provvedere ad inserire regolare "Comunicazione di Utilizzazione Agronomica" nel software del Servizio di Accesso unificato alle applicazioni della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca (SIAR) della Regione Emilia Romagna.

La ditta è tenuta a rispettare tutte le disposizioni previste dal Regolamento Regionale vigente in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue.

La comunicazione di utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento deve essere presentata ogni qualvolta si renda necessario aggiornare i dati in essa contenuti, ai sensi del medesimo Regolamento.

Ogni modifica della comunicazione, compresi i rinnovi, deve essere effettuata attraverso le procedure previste dal medesimo Regolamento, in particolare mediante l'utilizzo dell'apposito applicativo regionale (SIAR).

Per aggiornamenti o variazioni dei dati della comunicazione aventi incidenza sugli altri titoli ambientali di cui all'articolo 3, comma 1 del DPR 59/2013, la ditta è tenuta a presentare domanda di modifica di AUA con le procedure previste all'articolo 6 del DPR 59/2013.

Prat. Sinadoc n.3509/25

ALLEGATO C

Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006.

**Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida:
ARPAE**

PARTE DESCRITTIVA

L'azienda, in via Ominano n.4 nel comune di Sassuolo (MO), svolge attività di allevamento di bovini con produzione di latte destinato prevalentemente alla trasformazione in Parmigiano Reggiano DOP.

ISTRUTTORIA E PARERI

RICHIAMATA l'AUA vigente per lo stabilimento in oggetto, adottata da Arpae Modena con determinazione DET-AMB-2019-4721 del 15/10/2019;

VISTA ed esaminata la documentazione allegata alla domanda di AUA;

VISTI i pareri / contributi istruttori acquisiti durante l'iter autorizzatorio specificamente riferiti alle emissioni in atmosfera:

- parere favorevole, per quanto riguarda gli aspetti urbanistici, espresso dal Comune di Sassuolo e acquisito agli atti di Arpae con protocollo n.106185 del 12/06/2025, ai fini delle emissioni in atmosfera;
- contributo istruttorio di Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Maranello - Pavullo, protocollo n.124783 del 10/07/2025, dal quale risulta la conformità alle normative tecniche per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

SI RITIENE POSSIBILE AUTORIZZARE LE EMISSIONI IN ATMOSFERA secondo quanto proposto dalla ditta e nel rispetto delle prescrizioni individuate nel presente allegato.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

1. EMISSIONI DIFFUSE

Tabella 1				
Consistenza, stabulazioni e migliori tecniche disponibili presenti nell'allevamento bovino				
<i>Categoria ⁽¹⁾</i>	<i>Tipologia stabulativa ⁽¹⁾</i>	<i>Dettaglio stabulazione ⁽¹⁾</i>	<i>Capi effettivi n. ⁽¹⁾</i>	<i>Tecnica prevista dalla DGR 968/2012 ⁽²⁾</i>
Vacche da latte in produzione	libera con cuccetta	senza paglia	249	Rimozione frequente del liquame dalle corsie di servizio e di alimentazione
Rimonta vacche da latte	libera	su fessurato	10	Rimozione frequente del liquame dalle corsie di servizio e di alimentazione
Rimonta vacche da latte	libera	con lettiera solo in area riposo	142	Impiego di paglia o di altro materiale lignocellulosico in quantitativo sufficiente a mantenere palabile ed asciutta la lettiera. Rimozione frequente dalle corsie di servizio del liquame o del letame nel caso di lettiera in pendenza.
Vitelli in svezzamento (0 6 mesi)	zona svezzamento	con lettiera	36	Impiego di paglia o di altro materiale lignocellulosico in quantitativo sufficiente a mantenere palabile ed asciutta la lettiera. Rimozione frequente dalle corsie di servizio del liquame o del letame nel caso di lettiera in pendenza.
Totale			437	

Note alla tabella 1

(1) Devono corrispondere ai dati indicati nella comunicazione all'uso degli effluenti.

(2) Inserire una succinta descrizione della tecnica previste dalla DGR 968/2012 adottata dall'azienda per il contenimento delle emissioni diffuse in fase di ricovero degli animali.

Tabella 2		
Stoccaggi per gli effluenti zootecnici		
Stoccaggi per effluenti non palabili (liquami)		
<i>Descrizione ⁽¹⁾</i>	<i>Capacità m³ ⁽¹⁾</i>	<i>Descrizione di eventuali misure di contenimento delle emissioni diffuse presenti</i>
Vasca in cemento scoperta	760	
Vasca in cemento coperta	140	
Vasca in cemento coperta	3.300	
<i>Totale</i>	4.200	
Stoccaggi per effluenti palabili (letami, separato solido)		
<i>Descrizione ⁽¹⁾</i>	<i>Capacità m³ ⁽¹⁾</i>	
Platea scoperta	208	
Platea scoperta	192	
Platea scoperta	1.182	
<i>Totale</i>	1.582	

Note alla tabella 2

(1) Devono corrispondere ai dati indicati nella comunicazione all'uso degli effluenti in vigore alla data di presentazione della richiesta di autorizzazione.

Tabella 3	
Distribuzione degli effluenti	
<i>Descrizione della tecnica di distribuzione</i>	<i>Percentuale di applicazione della tecnica</i>
Liquami - incorporazione entro 12 ore	25%
Liquami - 21.d. - iniezione profonda (solchi chiusi)	25%
Liquami - REF: a tutto campo senza interrimento	50%
Palabili - incorporazione entro 12 ore	75%
Palabili - REF: a tutto campo senza interrimento	25%

2. EMISSIONI CONVOGLIATE

Presso l'allevamento non sono presenti emissioni convogliate, fatta eccezione per la caldaia a GPL con potenza < 35kW.

3. DATI GENERALI

Tabella 6	
Consumo di materie prime	
Descrizione materia prima	Quantità impiegata t
Mangimi e nuclei	883 t
Foraggio	1.850 t
Disinfettanti/tensioattivi	0,212 t

1. Requisiti in materia di gestione

1.1 Formazione del personale

E' obbligo del gestore assicurare che l'impianto sia gestito da personale adeguatamente preparato e, pertanto, tutti i lavoratori dovranno essere opportunamente informati e formati in merito a:

- effetti potenziali sull'ambiente e sui consumi durante il normale esercizio degli impianti;
- prevenzione dei rilasci e delle emissioni accidentali;
- importanza delle attività individuali ai fini del rispetto delle condizioni di autorizzazione.

1.2 Manutenzione delle strutture e degli impianti

Tutte le strutture e gli impianti devono essere mantenuti in buone condizioni operative e periodicamente ispezionati e deve essere individuato il personale responsabile delle ispezioni e manutenzioni.

1.3 Riduzione delle emissioni di ammoniaca, metano ed odori nelle fasi di spandimento

Dal 1 gennaio 2020 la distribuzione degli effluenti di allevamento deve avvenire con le metodologie a bassa emissività:

- spandimento del liquame con sistemi di erogazione a pressione tali da non determinare la polverizzazione del getto;
- spandimento a raso, cioè il liquame viene scaricato a livello del suolo in bande o strisce (la tecnica viene per questo chiamata anche "spandimento superficiale a bande") attraverso una serie di tubi flessibili montati su una barra di lunghezza pari anche fino a 12 metri e distanziati tra loro circa 30 cm;
- spandimento con interrimento immediato dei liquami.

2. Requisiti in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento atmosferico

2.1 Localizzazione e gestione dei materiali a rischio di emissioni di materiale particolato

A. I depositi e gli stoccaggi di materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti devono essere realizzati con sistemi atti ad evitare dispersioni polverulente quali appositi silos od appropriate coperture.

B. Le zone intorno agli edifici devono essere progettate e gestite in modo da mantenerle pulite dagli effluenti

di allevamento, fertilizzanti di qualsiasi natura, mangimi o altri materiali a rischio di emissione di polveri.

2.2 Stoccaggio e produzione dei mangimi e materie prime per l'alimentazione

Il gestore deve assicurare che:

- A. Il trasferimento dei mangimi da e per le aree di stoccaggio siano effettuati in modo da evitare o minimizzare le emissioni di polveri in aria. Il carico silos può essere effettuato esclusivamente con sistemi meccanici a caduta, escludendo sistemi di carico pneumatico.
- B. I mangimi siano stoccati in strutture idonee a prevenire le perdite e minimizzare la produzione di rifiuti.

2.3 Riduzione delle emissioni di ammoniaca, metano ed odori dalle strutture di stabulazione

La rimozione delle deiezioni dagli spazi di transito e sosta degli animali deve avvenire con frequenza tale da ridurre al minimo i tempi di imbrattamento della pavimentazione e della superficie corporea degli animali.

2.3.2 Tecniche specifiche per l'allevamento di bovini

Nel caso di bovini in stabulazione libera su lettiera permanente: impiego di paglia o di altro materiale lignocellulosico in quantitativo sufficiente a mantenere palabile ed asciutta la lettiera; rimozione frequente dalle corsie di servizio del liquame o del letame nel caso di lettiera in pendenza.

Nel caso di vacche in stabulazione libera su cuccette è da prevedere la rimozione frequente del liquame, più o meno ricco di materiale di lettiera, dalle corsie di servizio e di alimentazione.

2.4 Riduzione delle emissioni di ammoniaca, metano ed odori dalle strutture di stoccaggio

Qualora lo stoccaggio dei liquami non abbia una copertura fissa, progettata per minimizzare le emissioni in atmosfera, devono essere attuati tutti gli accorgimenti per minimizzare la frequenza delle movimentazioni del liquame e per introdurre i liquami al di sotto del pelo libero della superficie.

3. Requisiti in materia di registrazione e monitoraggio

- A) Devono essere registrati quale parte del Piano aziendale di monitoraggio e autocontrollo:
 - 1. gli interventi di manutenzione straordinaria aventi rilevanza su qualità ed entità delle emissioni;
 - 2. gli interventi di riparazione e di ripristino di anomalie e malfunzionamenti aventi rilevanza sulla quantità e qualità delle emissioni;
 - 3. gli interventi effettuati per minimizzare le emissioni in atmosfera dai ricoveri;
- B) Le registrazioni devono essere conservate per un periodo pari alla durata dell'autorizzazione
- C) Il gestore è tenuto altresì a trasmettere all'Autorità competente, in caso di richiesta, copia di tutte le registrazioni.

4. Requisiti in materia di comunicazione con l'Autorità competente

Il gestore è tenuto a comunicare, preventivamente, all'Autorità competente e all'ente di controllo, gli incrementi della capacità massima dell'allevamento e le modifiche di tipologia di allevamenti e tutto quanto possa avere influenza su entità e tipo di emissioni. Qualora le modifiche progettate risultino sostanziali ad avviso del gestore o a parere dell'autorità competente, il gestore è tenuto a presentare una nuova Domanda di Aggiornamento dell'AUA (art. 6 del D.P.R. 13/03/2013 n. 59) allegando comunicazione di adesione ai requisiti di autorizzazione generale, come da Delibera 2236/09 e smi. Devono essere rispettate, in particolare, le condizioni dichiarate nelle Comunicazioni ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. 152/2006 in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento.

Prat. Sinadoc n.3509/25

ALLEGATO E

Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR 227/11

**Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida:
COMUNE DI SASSUOLO**

PARTE DESCRITTIVA

L'azienda, in via Ominano n.4 nel comune di Sassuolo (MO), svolge attività di allevamento di bovini con produzione di latte destinato prevalentemente alla trasformazione in Parmigiano Reggiano DOP.

Con la modifica di AUA, la ditta ha presentato una VALUTAZIONE D'IMPATTO ACUSTICO, a firma di tecnico abilitato.

ISTRUTTORIA E PARERI

RICHIAMATA l'AUA vigente per lo stabilimento in oggetto, adottata da Arpae Modena con determinazione DET-AMB-2019-4721 del 15/10/2019;

VISTA ed esaminata la documentazione allegata alla domanda di modifica dell'AUA;

VISTO il contributo istruttorio acquisito durante l'iter autorizzatorio specificamente riferito al rumore:

- contributo istruttorio relativo alla Valutazione di Impatto Acustico espresso da Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Maranello - Pavullo, protocollo n.132066 del 22/07/2025, che si riporta nel seguito.

Il TCA ha effettuato misure della rumorosità di fondo e misure della rumorosità ambientale.

Le modifiche richieste non comportano aumenti significativi della rumorosità attualmente presente. Tenuto conto di quanto sopra richiamato, considerato inoltre che:

- *l'ubicazione dell'attività in esame, collocata in un'area acustica di classe III (aree di tipo misto), prevede limiti di immissione assoluti pari a 60 dBA diurni (06,00/22,00) e 50 dBA notturni (22,00/06,00);*
- *le attività sono svolte sia nel periodo di riferimento diurno che in quello notturno;*
- *il recettore abitativo considerato è un agglomerato con diverse abitazioni, situate sul lato nord est a circa 21 m dal confine dell'allevamento, peraltro abitate dai tre figli del proprietario dell'allevamento che lavorano nell'azienda stessa. Altre abitazioni risultano a distanze di oltre 180 m di distanza dall'allevamento e pertanto non sono identificate come recettori sensibili;*
- *le misure sono state effettuate con tutte le sorgenti attive; i relativi esiti hanno evidenziato il rispetto dei limiti di immissione assoluti al perimetro aziendale e il rispetto del limite differenziale al recettore considerato;*

si ritiene che, in relazione al contesto territoriale circostante, l'insediamento possa essere considerato compatibile dal punto di vista acustico nel rispetto delle prescrizioni riportate nel presente allegato.

SI RITIENE POSSIBILE AUTORIZZARE LE ATTIVITA' RUMOROSE secondo quanto proposto dalla ditta e nel rispetto delle prescrizioni individuate nel presente allegato.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

1. In fase di esercizio devono essere adottate modalità tecnico/gestionali sulle sorgenti sonore presenti nel sito d'impianto tali da assicurarne nel tempo la compatibilità acustica rispetto al contesto territoriale circostante; in particolare, deve essere verificato periodicamente lo stato di usura degli impianti tecnologici posizionati nell'ambiente esterno, intervenendo immediatamente qualora il deterioramento di parte di essi provochi un reale incremento della rumorosità ambientale, provvedendo alla loro sostituzione qualora necessario.
2. Qualsiasi modifica della configurazione o delle modalità di utilizzo delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d'impatto acustico che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale, tale da comportare il superamento dei limiti di legge, è subordinata alla presentazione di nuova documentazione di impatto acustico.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.